



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DELLA TECNICA

RMIC8D400N - Via della Tecnica, 3 – 00071 POMEZIA - 41° Distretto

CF 97713590582 - Tel. 06 91603222

e-mail rmic8d400n@istruzione.it - pec rmic8d400n@pec.istruzione.it

Alle famiglie
Alle studentesse e agli studenti
Al personale docente
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito web

Circ. 25

Oggetto: chiarimenti per la gestione dei casi covid in ambito scolastico a.s. 2022/2023

Si ricorda alla comunità scolastica che i documenti aggiornati relativi alla gestione dei casi covid nel contesto scolastico (e non solo) sono pubblicati nella specifica area del sito istituzionale, in evidenza sulla homepage.

È necessario comunque riassumere alcuni punti salienti e fornire dei chiarimenti.

In sintesi si ricorda che:

Non è prevista la misurazione della temperatura corporea o altro controllo all'ingresso dell'istituto;

Non è previsto l'obbligo dei dispositivi di protezione individuali;

Non è previsto il ricorso alla Didattica Digitale Integrata per gli alunni positivi in isolamento;

Non è previsto obbligo vaccinale per il personale scolastico.

CASI IN CUI PERSISTE L'OBBLIGO DI MASCHERINA:

- 1) Alunni contratti stretti di caso positivo: i contatti stretti di caso confermato dovranno utilizzare il dispositivo FFP2 per i 10 giorni successivi all'ultimo contatto con il caso e l'effettuazione del tampone alla comparsa di sintomi, come previsto dalla Circolare 19680 del 30/3/22.
- 2) Se si è soggetti a rischio: per garantire la protezione dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di COVID -19 (personale scolastico o alunni) è indicato l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2).
- 3) Alunni con sintomi respiratori di lieve entità: gli alunni con sintomi respiratori lievi e in assenza di febbre, potranno frequentare in presenza utilizzando mascherine chirurgiche/FFP2 e rispettando le comuni norme igieniche.

CASI IN CUI NON VIENE CONSENTITA LA PERMANENZA A SCUOLA:

Casi positivi: i soggetti risultati positivi al test COVID-19 permangono in isolamento come da Circolare del Ministero della Salute 0037615-31/08/2022.

In caso di asintomaticità, completa o da almeno 2 giorni, l'isolamento può essere interrotto al 5° giorno con tampone antigenico o molecolare negativo. In caso di persistente positività l'isolamento potrà essere interrotto solo al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, anche in assenza di ulteriore tampone.

Casi sospetti per sintomatologia compatibile con Covid-19: nel caso si manifestassero sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto e/o dell'olfatto, cefalea intensa) e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. In questo caso l'istituto fornisce una mascherina al soggetto interessato, provvede a contattare la famiglia che consulta il MMG/PLS.

È di fondamentale importanza ricordare che, stante la normativa vigente e concluso lo stato di emergenza, non esiste una normativa speciale per la scuola e nessun Piano Scuola per la gestione dei casi covid è stato previsto dal Ministero dell'Istruzione. Il riferimento principale restano le indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità, già ricordate tra i suddetti documenti pubblicati sul sito.

Si sottolinea che, al momento, non esistono le condizioni normative che permettano all'Istituzione Scolastica, nella persona del Dirigente Scolastico o di altra figura della scuola, di richiedere la comunicazione obbligatoria dei dati covid, di raccogliarli, di trasmetterli a terzi, di svolgere indagini epidemiologica per individuazione contatti, di monitorare l'obbligo di utilizzo delle mascherine e di rifornire personale e tutti gli studenti contatti di positivo. Nessun ruolo è previsto anche per l'autorità sanitaria, che negli anni scorsi svolgeva, in raccordo con le scuole, l'attività di indagine epidemiologica per l'individuazione dei contatti e di disposizione provvedimenti sanitari.

Pertanto, la scuola non ha più attivo il modulo online di segnalazione covid e non pubblica avviso su RE di segnalazione di positività nelle classi.

Si esprime un interessato invito a tutta la comunità scolastica - personale, studenti e famiglie - ad utilizzare una trasparente comunicazione privata (senza coinvolgimento dell'istituzione scolastica) per informare i potenziali contatti, ai quali si raccomanda di consultare il medico di medicina generale o il pediatra per definire l'indagine epidemiologica o il riconoscimento di eventuali sintomi. Anche per quanto riguarda l'autosorveglianza si esprime l'invito ad indossare mascherina FFP2 a coloro che siano a conoscenza di essere nella condizione di contatto stretto di positivo, ricordando che questo resta un obbligo di legge.

In caso di positività volontariamente comunicata alla scuola, tramite posta elettronica ordinaria rmic8d400n@istruzione.it, la scuola provvederà ad una igienizzazione degli ambienti secondo la normativa vigente per gli ambienti non ospedalieri.

L'Istituto garantisce, anche in condizione ordinaria, il massimo possibile della pulizia degli ambienti, pur in relazione alla ristretta disponibilità di personale che purtroppo affligge tutte le scuole del territorio.

Si ricorda che per il rientro a scuola dopo 5 o più giorni di assenza non è prevista presentazione di certificato medico, come da disposizione della Regione Lazio (Legge regionale 7/2018 art. 68, riportata in vigore dalla circolare della Regione Lazio n. 317337 del 30/3/2022). Solo in caso di positività volontariamente comunicata, è opportuno al rientro l'invio di tampone negativo all'indirizzo istituzionale rmic8d400n@istruzione.it.

Si avvisa inoltre la comunità scolastica a prestare massima attenzione alla circolare n. 20, che richiede la segnalazione delle documentate situazioni a rischio di manifestazione severa del contagio da Sars Cov 2.

Per completezza d'informazione, si riporta in calce un parere dell'ANP – Associazione Nazionale Presidi, datato 20 settembre 2022, che, confermando quanto espresso in questa circolare, sollecita un chiarimento normativo riservato al contesto scolastico.

“ Il tracciamento e la gestione dei casi di positività, attività cui le scuole hanno adempiuto con grande senso di responsabilità nel corso dei recenti anni scolastici, ripropongono elementi di criticità con l'avvio del 2022/23.

La questione trae origine dalla nota MI n. 1998 del 19 agosto 2022 in cui si afferma che le disposizioni emergenziali esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023. Conseguentemente, al

momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero destinata all'introduzione di misure di contrasto al COVID-19 [...].

La stessa nota, inoltre, evidenzia che, in assenza di tali presupposti normativi, "preminente rilievo" assumono le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico e in quello dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia pubblicate dall'Istituto superiore di sanità, rispettivamente il 5 e il 12 agosto 2022.

Qualche giorno dopo, con nota n. 1199 del 28 agosto 2022, l'Amministrazione ha trasmesso il Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022 -2023 in cui, in merito alla gestione di contatti con casi positivi, si afferma espressamente che Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19.

Sulla scorta di quanto riportato, si evince che, al momento, non sussistono disposizioni normative che consentono alle scuole di imporre a studenti e personale le regole generali della citata circolare che, peraltro, non costituisce fonte normativa.

Inoltre, in caso di autosorveglianza, il Vademecum nulla dice circa l'obbligo da parte della scuola di mettere a disposizione delle persone soggette a tale misura precauzionale le FFP2. Diversamente, rispetto al personale scolastico e agli alunni a rischio, il documento esplicita la necessità che i DPI siano forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente. Le Indicazioni strategiche, però, nel trattare gli strumenti per la gestione dei contatti di caso, ritengono la disponibilità di FFP2 una delle risorse necessarie per readiness.

A questo punto occorre un chiarimento da parte dell'Amministrazione, posto che difettano le basi normative per imporre determinate misure sanitarie e le risorse finanziarie per disporle."

Si saluta cordialmente

Il Dirigente Scolastico

prof. Stefano Colucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del d. lgs.39/93